

# Alleanza Milanese Immigrati Sardi

## **STATUTO: TITOLO IV**

### ART. 15 - IL PATRIMONIO

1. Il Patrimonio del Circolo è costituito da beni mobili e immobili a qualsiasi titolo ad esso pervenuti con le modalità previste dalla legge.

### ART. 16 - RISORSE ECONOMICHE

1. Il Circolo trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - a) quote associative; contributi dei soci; contributi dei privati;
  - b) contributi della Regione Autonoma della Sardegna;
  - c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
  - d) donazioni e lasciti; introiti derivanti da convenzioni e da iniziative promozionali;
  - e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
  - i) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
2. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di utili.
3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; ogni eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### ART. 17 - L'ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro in 15Marzo successivo.
3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura

dell'esercizio.

4. Un eventuale avanzo di esercizio non viene distribuito ai soci, ma portato all'esercizio successivo come patrimonio.

#### ART. 18 - IL RENDICONTO

1. Il rendiconto annuale dovrà essere corredato da una relazione sulla gestione, redatta allo scopo dal Consiglio Direttivo, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Circolo.
2. Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, nelle valutazioni si osserveranno i consolidati principi contabili degli ordini professionali.

#### ART. 19 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE

1. Per le operazioni di carattere amministrativo, economico, e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione, i Vice Presidenti e/o il Tesoriere e/o il Segretario.

#### ART. 20 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata.
2. In prima convocazione, le eventuali variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50% più uno degli aventi diritto.
3. In seconda convocazione dai 2/3 dei presenti all'Assemblea
4. Per le variazioni imposte da leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo, successivamente ratificate nel primo consesso assembleare.

#### ART. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, essa è valida con la presenza dei 3/4 dei soci aventi diritto e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale.

## ART. 22 - DIVERSE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento al Codice Civile e a tutto quanto previsto in materia associativa dalle vigenti normative di legge.
2. Le cariche sociali elencate nel presente statuto sono cariche onorifiche e nessuna retribuzione è dovuta a chi le ricopre.

## ART. 23 - NORME TRANSITORIE

1. Le norme previste dal presente Statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione: il presente Statuto è stato modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con all'ordine del giorno modifiche allo Statuto, riunitasi il 25 febbraio 2018 che ha approvato il testo sopra riportato.